

## FONDAZIONE CLOTILDE RANGO ETS

### STATUTO

#### Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

Su iniziativa della Signora Livia Mandruzzato è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione avente la seguente denominazione: "Fondazione Clotilde Rango Ente del Terzo settore", con sede in Alzate Brianza, Via Aldo Moro n.201.

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

#### Art.2 – Attività e scopi

L'ETS Fondazione Clotilde Rango persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del CTS (lettera u);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

*A. B. Pontiggia*

*laurea*

In particolare la Fondazione ha lo scopo di fornire alloggio, vitto ed assistenza continuativa e qualificata presso strutture appositamente predisposte a persone affette da plurimenomazioni medio-gravi, impossibilitate a rimanere nei propri nuclei familiari.

La Fondazione può inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale necessaria per il raggiungimento dei fini suindicati.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le modalità di ammissione presso le strutture della Fondazione saranno disciplinate da apposito regolamento.

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può collaborare con enti pubblici e privati.

### **Art.3 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di cui è stata dotata alla sua costituzione dalla Signora Livia Mandruzzato e dai diritti di cui all'atto costitutivo.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con i beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, in essi compresi le elargizioni ed i contributi da parte di enti pubblici e/o privati e di persone fisiche e /o giuridiche, sempre che i beni suddetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art. 2 del presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale.

In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di eseguire il mandato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

### **Art. 4 – Mezzi finanziari**

Per l'adempimento dei suoi compiti la fondazione dispone, inoltre, delle seguenti entrate e/o rendite:

- rette di frequenza degli ospiti;

- contributi regionali per le attività sanitarie ed assistenziali a rilievo sanitario;
- redditi e rendite del patrimonio di cui all'art. 3;
- corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2.
- proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
- contributi ed elargizioni per l'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

#### **Art.4/bis – Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) L'Organo di Controllo;
- e) il Revisore legale dei Conti.

#### **Art. 5 – Consiglio Direttivo**

La fondazione, a seguito del decesso della Fondatrice, signora Livia Mandruzzato, è amministrata da un Consiglio Direttivo di cinque membri, e precisamente:

- dal signor Venceslao Mandruzzato, nato a Seregno il 17 ottobre 1961, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 co.1 del presente statuto;
- dal Sindaco del Comune di Alzate Brianza o da persona da lui designata;
- da un soggetto nominato dal Consiglio stesso;
- dal presidente della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Alzate Brianza, o da persona da lui designata;
- dal Parroco pro tempore della "Parrocchia SS. Pietro e Paolo" di Alzate Brianza, o da persona da lui designata.

Essi durano in carica finché ricoprono l'ufficio, ad eccezione del signor Venceslao Mandruzzato che dura in carica per la durata della sua vita, e del membro nominato dal Consiglio stesso, che dura in carica per anni 3 (tre) anni dalla nomina ed è rieleggibile.

I consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. In particolare si applica l'articolo 2382 C.C.

*Paolo Mandruzzato*



*laurea*

Non è deliberato alcun compenso a favore dei componenti l'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D. Lgs. 117/2017, fatto salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

#### **Art.6 – Presidente e vicepresidente**

Presidente della Fondazione era la fondatrice signora Livia Mandruzzato.

A seguito della morte della Fondatrice, Signora Livia Mandruzzato, il Consiglio Direttivo nomina, scegliendolo tra i propri membri, il presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il vicepresidente è scelto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

#### **Art.7**

Alla morte della Signora Livia Mandruzzato è entrato a far parte del Consiglio Direttivo il Signor Venceslao Mandruzzato. Nel caso che questi non voglia e /o non possa proseguire l'incarico, entrerà a far parte del Consiglio Direttivo un soggetto nominato dal Consiglio stesso.

#### **Art.8 – Compiti del Presidente**

Il presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, della Fondazione, con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa, fatta eccezione per quelli di competenza del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo articolo 9.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni, esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il presidente firma gli atti o quanto occorra per l'espletamento di tutti gli affari che vengano deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

#### **Art.9 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- di procedere alla nomina del direttore e del segretario;
- di procedere alla nomina dell'Organo di controllo;

- di deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del presidente;
- di predisporre e approvare il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- di deliberare sull'assunzione e sul licenziamento del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- di approvare regolamenti che si rendessero necessari per l'amministrazione del personale e per la gestione dei servizi;
- di determinare l'importo delle rette di frequenza;
- di deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- di deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- di deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- di deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per determinati atti e conferire particolari incarichi sia ai suoi membri che a terzi.

#### **Art.10 – Sedute del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno, presso la propria sede.

Può anche riunirsi straordinariamente ogni qual volta il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da parte di due dei suoi membri.

La convocazione deve essere effettuata con avviso scritto inviato con qualunque mezzo idoneo ad avere prova della sua ricezione almeno otto giorni prima della data dell'adunanza e deve indicare giorno, luogo e ora dell'adunanza nonché gli argomenti da trattare.

La riunione può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, ed anche in modalità mista, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. E' pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) le modalità di collegamento audio/video che verranno utilizzate.

#### **Art. 11 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

*Pablo Palacios*

*lauro p. p.*

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza e la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

#### **Art.12 – Verbali delle deliberazioni**

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

#### **Art. 13 - Direttore**

Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere parere consultivo.

#### **Art. 14 - Segretario**

Il segretario della Fondazione, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, collabora con il presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al consiglio, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del consiglio ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.

#### **Art. 15 - Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede inoltre alla stesura del programma di lavoro per l'anno seguente.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto, in quanto compatibile.

#### **Art. 16 – Divieto di distribuzione utili**

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e di quelle secondarie e strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare gli utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, richiamato quanto disposto dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

#### **Art. 17 – Organo di controllo**

Deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

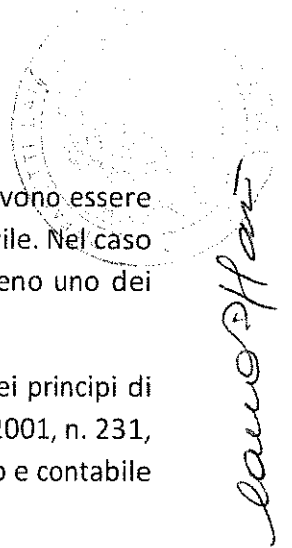
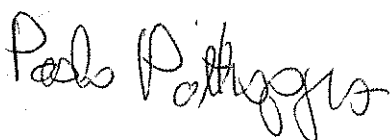
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'organo di controllo spetta un compenso fissato dal Consiglio Direttivo, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall'art.8 del CTS.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile.

#### **Art. 18 - Revisore legale dei conti**



Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, è nominato un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; esso viene nominato dal presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Al Revisore Legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio Direttivo riportate all'articolo 9.

Esso dura in carica per tre esercizi, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile.

In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre esercizi con decorrenza dalla data di nomina.

Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio di esercizio, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo.

Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio di esercizio.

Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Al Revisore spetta un compenso fissato dal Consiglio Direttivo, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall'art.8 del CTS.

#### **Art. 19 – Durata ed estinzione**

La Fondazione non ha limitazioni di durata.

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà della fondatrice.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri ETS.

#### **Art. 20 – Norme generali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni, ed in quanto compatibili, del Codice Civile.

#### **Art. 21 – Norma transitoria**

La Fondazione è retta secondo il presente Statuto a partire dal giorno dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Gli organi della Fondazione, così come istituiti in precedenza, restano in carica fino al termine naturale della loro scadenza statutaria.

Paolo Patogys

Luca Ha



